



EMERGENZA COVID-19, RINVIATE SOLO LE PRESTAZIONI DIFFERIBILI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI E DI RICOVERO. ONCOLOGIA E SALUTE MATERNO INFANTILE NON PROCRASTINABILI.

Sono state pubblicate due Circolari del Ministero della Salute

1. la [Circolare n. 7422 del 16 marzo 2020](#) “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”. Che fornisce indicazioni sulle attività di **specialistica ambulatoriale e di ricovero**, da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio.
2. la [Circolare n. 8076 del 30 marzo 2020](#) “Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19” che raccomanda di includere nelle attività non procrastinabili sia ambulatoriali che di ricovero, tutte le attività programmate di **ambito oncologico** (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché alcune attività programmate volte alla tutela della **salute materno-infantile**.

Il testo della Circolare n. 7422 16.3.2020:

In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo con i DD.PP.CC.MM. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 ed alla luce delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute nelle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 e del 01.03.2020, al fine di rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza, si comunicano le seguenti indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio:

ATTIVITÀ AMBULATORIALE per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:

prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal [PNGLA 2019-2021](#) di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILE:

prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

- D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
- P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni.

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITÀ DI RICOVERO per prestazioni garantite dal SSN

NON PROCRASTINABILE:

- ricoveri in regime di urgenza;
- ricoveri elettivi oncologici;
- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità **A*** (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).

PROCRASTINABILE:

- ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità **B e C**** (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
- ricoveri elettivi classe di priorità **D***** (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).

Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

***Definizione di “Classe di priorità A”** (PNGLA 2019-2021 Punto 3.2.): “Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.”

****Definizione di “Classe di priorità B”** (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

****Definizione di “Classe di priorità C”** (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi”.

*****Definizione di “Classe di priorità D”** (PNGLA 2019-2021 punto 3.2.): “Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi”.

Il testo della [Circolare n. 8076 del 30 marzo 2020](#)

Facendo seguito alla [circolare ministeriale n. 7422 del 16.03.2020](#) recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19" ed in riferimento altresì alla [circolare ministeriale n. 7865 del 25.03.2020](#) recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", a chiarimento di quanto indicato a proposito delle attività programmate da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio, **si raccomanda di includere nelle attività non procrastinabili** sia ambulatoriali che di ricovero, **tutte le attività programmate di ambito oncologico** (incluse le prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening oncologico), nonché **le seguenti attività programmate volte alla tutela della salute materno-infantile.**

PRESTAZIONI INDIFFERIBILI

Ostetricia:

1. Esami ematochimici previsti nell'allegato 10.B DPCM 12.1.17
 2. Prima visita ostetrica da eseguirsi entro la 12 settimana come da linea guida ISS per la gravidanza fisiologica
 3. Visite ostetriche urgenti per: -contrazioni uterine -minaccia di aborto -minaccia di parto pretermine
 4. Test di screening delle aneuploidie test combinato (se previsto dal SSR)
 5. Ecografia Ostetriche I° Trimestre
 6. Ecografia V mese morfologica
 7. Ecografie Ostetriche III° Trimestre solo se sussistono fattori di rischio quali diabete gestazionale, ritardo di crescita, pregresso taglio cesareo, ipertensione etc .
 8. Ambulatorio Gravidanza a Rischio Ospedaliero (dove verranno effettuate visite ed ecografie ostetriche)
 9. Diagnosi Prenatale (villocentesi, amniocentesi, esami correlati)
 10. Monitoraggio del benessere fetale (cardiotocografia...)
 11. Tampone vagino-rettale ricerca SGB a 37 settimane
 12. Prelievi microbiologici per sospetta infezione vulvo-vaginale
 13. Garantire tecniche farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore in travaglio 1<
 4. Visita post-partum
 15. Consulenza psicologica se sussistono fattori di rischio per gravida o puerpera
- Si raccomanda l'esecuzione dei Corsi di accompagnamento alla Nascita esclusivamente in modalità on line.

Ginecologia:

16. Certificato interruzione volontaria di gravidanza con ecodatazione
17. IVG (Interruzioni volontarie di gravidanza)
18. Visite ginecologiche per:
 19. -Perdite ematiche anomale
 20. -Emorragie
 21. -Algie pelviche significative
 22. -Infezioni vulvo vaginali acute
23. Ecografia ginecologica per sospetto oncologico
24. Screening colpo-citologico di II° livello per pazienti ad aumentato rischio di K portio (H SIL, AGC etc)
25. Isteroscopie per sospetto oncologico
26. Procedure di PMA (Procreazione medicalmente assistita) esclusivamente per pazienti già in trattamento che devono effettuare prelievo ovocitario ed embriotransfer
27. Interventi chirurgici ginecologi per patologia oncologica

*Nell'occasione si rammenta che il [Decreto Legge 18/2020 #Curaltalia](#) prevede (art. 48) che durante la **sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità**, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi (anche se in convenzione, concessione o appalto) **prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Ciò avviene anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.*

*Inoltre il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con la [Circolare n. 1/2020](#) del 27 marzo 2020 "**Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus**" fornisce utili chiarimenti circa la continuità assistenziale dei servizi sociali comunali.*

Sulla questione si vedano commenti [CGIL](#) e [FP CGIL](#)